

Art. 10 Domicilio e sede

¹ Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:

- a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;
- b. contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede;
- c. contro la Confederazione, alla Corte suprema del Cantone di Berna o al tribunale cantonale del Cantone di domicilio, sede o dimora abituale dell'attore;
- d. contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.

² Il domicilio si determina secondo il Codice civile¹ (CC). L'articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.

¹ RS 210
